



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione generale della sanità
Servizio qualità dei servizi e governo clinico

AVVISO

Oggetto: Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna - art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27.

Secondo interpello. Procedimento di assegnazione definitiva delle sedi farmaceutiche nei Comuni della Regione Sardegna.

La Regione Sardegna rende noto ai vincitori delle sedi farmaceutiche le regole generali del procedimento di assegnazione definitiva delle sedi accettate in seguito ai procedimenti di "interpello" e "rinuncia/accettazione" avviati da questa amministrazione tramite la piattaforma informatica ministeriale.

A conclusione della procedura informatica di assegnazione/accettazione delle sedi l'Amministrazione procederà, sulla base delle risultanze della procedura, all'adozione del provvedimento amministrativo di assegnazione definitiva delle sedi che verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale gli assegnatari dovranno aprire, a pena di decadenza, la sede farmaceutica entro i 180 giorni successivi.

Dalla data del provvedimento regionale gli assegnatari dovranno provvedere ai seguenti adempimenti tenendo presente il termine finale perentorio dei 180 giorni sopra indicato per l'apertura della farmacia:

1. individuare i locali e renderli conformi all'esercizio dell'attività e darne comunicazione (modulistica allegata) all'Assessorato tramite PEC all'indirizzo san.dgsan@pec.regione.sardegna.it allegando gli estremi del locale dove sarà aperto l'esercizio farmaceutico (indirizzo e planimetria). Il locale verrà sottoposto all'ispezione, al fine di verificarne la conformità all'esercizio della farmacia, da parte della competente Commissione della ASSL;

- prima dell'autorizzazione all'esercizio i vincitori della sede farmaceutica devono provvedere alla risoluzione delle cause di incompatibilità sia per le candidature singole che per tutti i componenti in caso di associazione;

- al pagamento dell'indennità di avviamento, ove prevista, o dimostrare di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento.

2. Presentare, se la Commissione della ASSL ha espresso parere positivo, formale istanza all'Amministrazione per il riconoscimento della titolarità e l'autorizzazione all'esercizio (modulistica allegata al presente avviso).

3. Nell'istanza dovrà essere indicata anche la data in cui l'esercizio farmaceutico sarà idoneamente predisposto e completo di arredi, provviste, dotazioni e documentazione per un regolare funzionamento. Questo servizio provvederà a richiedere all'ATS di procedere all'ispezione definitiva prevista dalle norme vigenti in materia di servizio farmaceutico.

A conclusione del procedimento, previa verifica della documentazione, il Servizio procederà al riconoscimento della titolarità e dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia con propria Determinazione dirigenziale.

La titolarità in caso di associazioni è conferita alla società quale persona giuridica. L'atto costitutivo della persona giuridica assegnataria della sede, allegato all'istanza, dovrà garantire il rispetto del vincolo della gestione associata per tre anni, su base paritaria. Sono ammesse anche le società di capitali. In ogni caso non possono partecipare alla società, prima della scadenza del vincolo dei tre anni, soggetti diversi dagli assegnatari, pena la decadenza dalla titolarità.

Si rende noto che le incompatibilità previste dall'art. 8 della L. 362/1991 lett. c) si configurano, secondo il dettato normativo, qualora sussista un qualsiasi "rapporto di lavoro" pubblico e privato. Quindi non rientrano, e possono quindi essere mantenute, tutte quelle fattispecie in cui non vi è un rapporto di lavoro in essere.

Nel caso di società titolari di farmacie rurali sussidiate o soprannumerarie (le uniche che permettevano la partecipazione al concorso straordinario), le quote societarie possono essere mantenute, nel caso invece di titolarità individuali contestualmente al riconoscimento della titolarità della farmacia assegnata con il concorso straordinario si decade dalla titolarità della sede precedente. Le sedi rese vacanti saranno oggetto del successivo interpello, così come previsto dal bando di concorso.

Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Donatella Garau

(Documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da

**DONATELLA
GARAU (D)**